

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

denti presso il Consiglio di Stato, ciò debba avvenire osservate tutte le garanzie proprie ai pronunziati deferiti all'autorità giudiziaria, vale a dire che essa provvederà in contraddittorio, assegnando il termine per la pubblica discussione del ricorso, e perchè gl'interessati possano provvedere alla nomina dei difensori.

MANCINI, *ministro di grazia e giustizia*. Fino da ieri io dichiarai che, se si fosse preferito di sopprimere la seconda parte dell'articolo 5, lasciando sotto l'impero del diritto comune la questione di cosa giudicata nascente dalle precedenti risoluzioni di conflitto, il Ministero non aveva nulla da opporre. Oggi si propone la soppressione benanche della prima parte, ma unicamente perchè superflua, come quella la quale enunci un principio di diritto così certo e sicuro che non abbia bisogno di essere tradotto in un testo formale della presente legge.

Ed in vero nessuno ha mai dubitato che le leggi di giurisdizione, quelle che mutano le competenze, investano gli affari pendenti dal momento della loro promulgazione, e perciò immediatamente cessando la giurisdizione del tribunale che prima la esercitava, gli affari medesimi di pien diritto passino sotto la giurisdizione del nuovo tribunale che è chiamato a giudicarne nel periodo successivo.

Così essendo, egli è evidente che le questioni dei conflitti di attribuzione, le quali si troveranno pendenti avanti al Consiglio di Stato nell'epoca in cui questo progetto sarà sanzionato e diverrà legge dello Stato, immediatamente e di pien diritto, senza bisogno che ciò sia disposto espressamente nella prima parte dell'articolo 5, passeranno nella giurisdizione della Corte di Cassazione di Roma, in quello stato a cui il procedimento si trovasse sino a quel momento pervenuto.

Per ciò che riguarda la seconda parte dell'articolo 5, se da un canto si temeva dagli onorevoli Piroli e Franzi, che la proposta aggiunta potesse avere un effetto restrittivo della autorità del giudicato, or ora abbiamo udito invece l'onorevole Righi temere che possa produrre l'effetto contrario di allargare al di là dei suoi naturali confini la efficacia della cosa giudicata. Laonde sembra anche a me prudente e miglior consiglio di far completamente sparire ogni speciale disposizione, che potrebbe dare luogo a diverse e contrarie interpretazioni; ed allora rimarrà fra tutti concordato che, esclusa ogni specialità di effetti, la eccezione della cosa giudicata dipendente dalle precedenti risoluzioni di conflitti rimarrà sotto l'impero del diritto comune, e delle disposizioni dell'articolo 1351 del Codice civile richiamate opportunamente dall'onorevole relatore.

Quanto all'eccitamento dell'onorevole Castellano,

io lo credo parimente superfluo. Imperocchè è ugualmente principio inconcusso, che le leggi di procedura, le quali mutano le forme del procedimento, si impadroniscono degli affari pendenti: e perciò questi saranno stati regolarmente condotti coll'antica procedura sino a quel tempo, ma per le operazioni e gli atti successivi debbono essere soggetti alla novella procedura.

Quindi io penso che tutte le procedure di conflitto già introdotte presso il Consiglio di Stato non hanno bisogno di un novello ricorso per essere introdotte avanti la Corte di cassazione di Roma, ma vi passano da sè nello stato in cui si trovassero nel Consiglio di Stato.

Ma siccome rimane ancora la *discussione* e la *decisione* di questi affari, la discussione avrà luogo all'udienza pubblica, ed in contraddittorio, previo avviso da darsi alle parti acciò si facciano rappresentare, e la decisione sarà data dalla Corte di cassazione nella forma ordinaria e consueta in cui essa pronuncia le sue decisioni.

Le stesse regole debbono essere applicate benanche al caso di ricorsi per nullità già pendenti davanti al Consiglio di Stato, o di quelli pei quali sia ancora pendente il termine a proporli.

Io spero che queste dichiarazioni, eliminando ogni motivo di dubbio ed ogni dissidio sulle possibili interpretazioni, possano appagare la Camera; e con queste dichiarazioni il Ministero non ha difficoltà che l'articolo 5 rimanga interamente soppresso.

PRESIDENTE. Come la Camera ha potuto intendere, la Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, propone all'articolo 4 la seguente aggiunta:

« È del pari abrogato l'articolo 43 della legge 14 agosto 1862, n° 800.

« I ricorsi per annullamento, di che nella parte prima del precedente articolo 3, devono presentarsi nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione. »

Metto ai voti quest'aggiunta all'articolo 4 proposta dalla Commissione, d'accordo col Ministero. (È approvata.)

Metto ora ai voti l'articolo 4 nel suo complesso. (È approvato.)

La Commissione propone ora la soppressione dell'articolo 5.

Se nessuno si oppone, l'articolo 5 s'intenderà soppresso.

(È soppresso.)

Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge che è stato testè approvato per alzata e seduta.